

Repertorio n. 55423

Raccolta n. 7921

**Costituzione di società a responsabilità limitata**  
 REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre il giorno tre del mese di aprile  
 3 aprile 2003

In Milano, nella casa in Via Morozzo della Rocca n. 6.  
 Dinanzi a me Dottor Fabio Capaccioni, notaio in Cuggiono, i-  
 scritto presso il Collegio Notarile di Milano, senza l'assi-  
 stenza dei testimoni avendovi le parti rinunciato d'accordo  
 tra loro e con il mio consenso,

sono personalmente comparsi:

- **BEDESCHI VALERIANO** nato a Milano il giorno 20 marzo 1972,  
 domiciliato a Milano Via Tiziano n. 18, consulente, codice  
 fiscale BDS VRN 72C20 F205D e
- **BEDESCHI BEATRICE** nata a Milano il giorno 19 giugno 1982,  
 domiciliata a Milano Via Tiziano n. 18, studentessa, codice  
 fiscale BDS BRC 82H59 F205J.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono  
 certo, entrambi cittadini italiani,

convengono e stipulano quanto segue:

1) I signori **BEDESCHI VALERIANO** e **BEDESCHI BEATRICE** costi-  
 tuiscono tra loro una società a responsabilità limitata deno-  
 minata

**"Hacking Team S.r.l."**.

2) La società ha sede in Milano Via San Pietro all'Orto n.  
 26.


3) La società ha per oggetto:

- la vendita di prodotti e la prestazione di servizi di tipo  
 informatico in generale ed in particolare le attività di et-  
 hical hacking, performance and tuning (ottimizzazione delle  
 prestazioni) di sistemi, re-engineering di sistemi, l'analisi  
 di procedure informatiche, l'integrazione di sistemi, la con-  
 sultanza per la sicurezza informatica, la gestione della sicu-  
 rezza e dei sistemi, l'attività di certificazione, l'organiza-  
 zione e lo svolgimento di corsi di formazione, la gestione  
 remota di sistemi e di reti private virtuali, le attività i-  
 nerenti alla firma digitale, alla crittografia, ai sistemi ad  
 alta disponibilità, al disaster recovery, alle analisi foren-  
 siche, al business continuity, allo sviluppo software, alle  
 soluzioni Internet, agli antivirus, alle analisi e alla ge-  
 stione del rischio, alla messa in sicurezza logica e fisica  
 di sistemi aziendali;
- il commercio elettronico.

Essa potrà altresì compiere, in via non prevalente, quelle o-  
 perazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e  
 finanziarie strumentali per il conseguimento dell'oggetto so-  
 ciale, ivi compresa l'assunzione diretta o indiretta di par-  
 tecipazioni o interessenze in società italiane od estere, a-  
 venti oggetto analogo o connesso al proprio e la prestazione  
 di garanzie personali e reali per debiti di terzi. In nessun



*[Handwritten signature]*



caso le predette attività finanziarie e di assunzione di partecipazioni potranno essere svolte nei confronti del pubblico.

4) La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

5) La società sarà retta dal presente atto costitutivo e dallo statuto sociale, che si allega al presente atto sotto A).

6) Il capitale della qui costituita società è di Euro 10.000 (diecimila), diviso in quote e sottoscritto come segue:  
- BEDESCHI VALERIANO per Euro 9.900 (novemilanovecento) e  
- BEDESCHI BEATRICE per Euro 100 (cento).

Si dà atto che tre decimi del capitale sottoscritto, pari ad Euro 3.000 (tremila), sono stati versati presso la banca Popolare di Lodi Agenzia n. 6 di Milano, come risulta da ricevuta rilasciata dalla stessa banca in data 1 aprile 2003.

7) La società è amministrata da un Amministratore Unico, che resterà in carica fino a revoca o dimissioni, munito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e della rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Viene nominato Amministratore Unico, per detto periodo, il signor Bedeschi Valeriano, qui comparso.

8) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno ed il primo il trentuno dicembre duemilatrè.

9) Si espone in Euro tremila l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione, poste a carico della società.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto e dello stesso ho dato lettura ai comparenti, unitamente all'allegato. Consta il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano, di un foglio del quale occupa tre facciate oltre la presente.

F.to Valeriano Bedeschi

F.to Beatrice Bedeschi

F.to Fabio Capaccioni notaio L.S.





Allegato A) al n. 55423/7921 rep.

STATUTO

Denominazione - sede - durata - oggetto

1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"Hacking Team S.r.l."

2) La società ha sede in Milano Via San Pietro all'Orto n. 26.

3) La società ha per oggetto:

- la vendita di prodotti e la prestazione di servizi di tipo informatico in generale ed in particolare le attività di ethical hacking, performance and tuning (ottimizzazione delle prestazioni) di sistemi, re-engineering di sistemi, l'analisi di procedure informatiche, l'integrazione di sistemi, la consulenza per la sicurezza informatica, la gestione della sicurezza e dei sistemi, l'attività di certificazione, l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione, la gestione remota di sistemi e di reti private virtuali, le attività inerenti alla firma digitale, alla crittografia, ai sistemi ad alta disponibilità, al disaster recovery, alle analisi forensiche, al business continuity, allo sviluppo software, alle soluzioni Internet, agli antivirus, alle analisi e alla gestione del rischio, alla messa in sicurezza logica e fisica di sistemi aziendali;  
- il commercio elettronico.

Essa potrà altresì compiere, in via non prevalente, quelle operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni o interessenze in società italiane od estere, aventi oggetto analogo o connesso al proprio e la prestazione di garanzie personali e reali per debiti di terzi. In nessun caso le predette attività finanziarie e di assunzione di partecipazioni potranno essere svolte nei confronti del pubblico.

4) La durata della società e' fissata sino al 31 dicembre 2100.

Capitale

5) Il capitale sociale e' di Euro 10.000 (diecimila), diviso in quote a' sensi di legge.



Per l'eventuale ulteriore fabbisogno finanziario della società, i soci potranno effettuare versamenti alla stessa, che si presumono a titolo di mutuo, ove non risulti espressamente che siano stati effettuati in conto capitale.

I finanziamenti soci a titolo di mutuo potranno essere effettuati solo nei casi e nei limiti previsti dalla normativa relativa e si presumono infruttiferi, salvo che risulti diversamente.

6) Le quote di capitale sono divisibili a' sensi di legge. In tutti i casi di trasferimento delle quote di capitale per atto tra vivi a titolo oneroso, spetta agli altri soci il diritto di prelazione nell'acquisto, in proporzione alle

*Mano Bedeschi*  
*Bechini Roberto*





quote possedute.

L'offerta, contenente il corrispettivo, le generalità dell'aspirante acquirente e tutte le clausole dell'alienazione, è fatta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta al rappresentante legale della società, il quale ne dà, entro dieci giorni dal ricevimento, avviso raccomandato a tutti gli altri soci. I soci, che intendono esercitare il diritto di prelazione, debbono darne comunicazione mediante raccomandata al rappresentante legale della società, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso di cui sopra, a pena di decadenza.

Se nel termine prefissato taluno dei soci non abbia esercitato in tutto o in parte il diritto di prelazione, gli altri soci hanno diritto di sostituirsi, sempre in proporzione alle rispettive quote, nella prelazione non esercitata.

Verificandosi tale ipotesi, il rappresentante legale della società ne darà entro dieci giorni avviso raccomandato a tutti i soci e quelli che intendono sostituirsi a chi non ha esercitato la prelazione, dovranno darne comunicazione raccomandata ad esso rappresentante entro quindici giorni dal ricevimento dell'avviso stesso.

Se i soci, o taluno di essi, ai quali è stata fatta l'offerta avranno dichiarato di esercitare il diritto di prelazione, ma di ritenere eccessivo il corrispettivo, lo stesso verrà determinato da un arbitratore nominato di comune accordo dalle parti o in difetto di accordo dal Presidente della Camera di Commercio di Milano, purchè l'aspirante alienante sia ancora disposto ad alienare. L'arbitratore fisserà anche le modalità con cui la parte cessionaria dovrà versare il corrispettivo.

Quanto disposto per la cessione delle quote è applicabile anche per la cessione dei diritti di opzione.

#### Assemblea

7) L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione potrà essere spedito, nello stesso termine, a mezzo telefax o posta elettronica, solo a quei soci per i quali risulta annotato sul libro soci il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica.

Essa è validamente costituita, anche in mancanza delle formalità di cui sopra, purchè sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti l'Amministratore Unico o tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi, se in carica.

L'assemblea può essere convocata nella sede sociale o altrove, purchè in Italia.





L'assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, potrà essere tenuta anche in teleconferenza, purchè:

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvi i casi di assemblea totalitaria) i luoghi, nei quali gli aventi diritto potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante;

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di delegati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

8) L'assemblea ordinaria annuale, nei casi di legge, potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio per le deliberazioni previste dal Codice Civile.

9) L'assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti.

10) Il funzionamento dell'assemblea e' regolato dal Codice Civile.

#### Amministrazione

11) La società e' amministrata, a scelta dell'assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da due a sette membri, nel numero che sara' di volta in volta stabilito all'atto della nomina.


Sia l'Amministratore Unico sia i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti tra non soci. Essi durano in carica per il periodo di volta in volta stabilito dall'assemblea.

12) Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, questo elegge tra i propri membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente (che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento) e può nominare uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri.

Nel caso di cessazione dalla carica di almeno la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione, si intenderà automaticamente decaduto l'intero Consiglio.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto di due membri, abbia delegato ad uno o ad entrambi dei membri parte dei propri poteri e vi sia disaccordo sulla revoca della delega, il Consiglio stesso dovrà rassegnare le dimissioni.

13) Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte



*Handwritten signature*

*Handwritten signature: Bebeschi*

*Handwritten signature: Bebeschi*



che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

La convocazione e' fatta dal Presidente con lettera da spedirsi almeno otto giorni liberi prima o, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco Effettivo, se in carica.

L'avviso di convocazione potrà essere spedito, negli stessi termini, a mezzo telefax o posta elettronica, solo a quegli Amministratori o Sindaci, che abbiano comunicato alla società il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica.

In mancanza di tali formalità di convocazione, la riunione è valida se vi assistono tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche in teleconferenza, purchè:

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvi i casi di riunione totalitaria) i luoghi nei quali gli aventi diritto potranno affluire;

- il Presidente della riunione ed il soggetto verbalizzante si trovino nello stesso luogo, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la possibilità per gli stessi di intervenire attivamente al dibattito, nonchè di potere ricevere, visionare e trasmettere documentazione.

14) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se vi e' la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti e se riportano la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

15) Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con la sola eccezione degli atti che la legge riserva inderogabilmente all'assemblea.

Salvo diversa deliberazione dell'assemblea ordinaria all'atto della nomina, l'Amministratore Unico e' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con la sola eccezione degli atti che la legge riserva inderogabilmente all'assemblea.

16) La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonchè agli Amministratori Delegati nel limite dei poteri loro conferiti.

L'organo amministrativo, nell'ambito dei poteri spettantigli, può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

17) L'assemblea potrà assegnare all'organo amministrativo un emolumento in misura fissa e periodica e/o in misura proporzionale all'utile di esercizio e potrà determinare





un'indennità per la cessazione dalla carica di amministratore, rapportata agli emolumenti percepiti e/o in misura fissa e periodica.

#### Collegio Sindacale

18) Ove sia obbligatorio per legge o l'assemblea ordinaria ravveda la opportunità della sua istituzione, il Collegio Sindacale e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

#### Bilancio ed utili

19) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

20) L'organo amministrativo provvede, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio di esercizio, con il relativo conto economico.

21) Gli utili netti realmente conseguiti, risultanti dal bilancio dopo la sua approvazione e salvo diversa destinazione deliberata dall'assemblea, vanno ripartiti come segue:

- una percentuale non inferiore al cinque per cento alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo ai soci in proporzione alle quote di capitale possedute.

#### Scioglimento

22) In caso di scioglimento della società, a qualsiasi causa dovuto, l'assemblea straordinaria designa uno o più liquidatori, anche non soci e stabilisce le norme per la liquidazione.

#### Clausola compromissoria

23) Tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci o fra la società ed i soci, in dipendenza ed in relazione alla interpretazione ed alla esecuzione del presente statuto e del rapporto sociale in genere, ad eccezione delle controversie che per legge non possono comprometersi, saranno deferite al giudizio ed alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare e che si ha come qui integralmente riportato.



Il collegio arbitrale procederà in via irrituale, secondo equità.

#### Disposizione generale

24) Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,  
MUNITO DELLE FIRME PRESCRITTE DALLA LEGGE,  
COMPOSTA DI QUATTRO MEZZI  
FOGLI**

**SI RILASCIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE  
SI CHIEDE L'ISCRIZIONE PRIMA DELLA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ART. 66  
COMMA 2 LETTERA E) EGS COMMA 2 D.P.R. 131/1986.  
CUGGIONO, 16 APRILE 2003**



ISTANZA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DI MILANO

(ai sensi dell'art. 32, comma 4, legge 24/11/2000 n. 340)

Il sottoscritto dott. Fabio Capaccioni nella sua qualità di notaio rogante dell'atto costitutivo della società "HACKING TEAM S.R.L." del giorno 3 aprile 2003 n. 55423/7921 di proprio rep.,

ritenuto che l'atto di cui sopra rientra tra quelli a cui si applica la disciplina di cui all'art. 32 legge citata

attesta

di avere accertato l'esistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione nel Registro Imprese

e ne chiede

l'iscrizione nel Registro delle Imprese.





**BANCA POPOLARE DI LODI**  
 LA PRIMA BANCA POPOLARE DELLA ITALIA  
 Soc. Coop. e r.l. - Sede Centrale e Direzione Generale: 28000 LODI  
 Capitale sociale: € 350.870.216,05 - B.I.C.: 8PALIT MI  
 Indirizzo: Via S. Pietro, 10 - 28010 Lodi (CR) - Tel. 0376/3150150  
 Indirizzo e-mail: [capitale@banca-popolare-lodi.it](mailto:capitale@banca-popolare-lodi.it)

5164

**COSTITUZIONE DI SOCIETA'**  
**RICEVUTA DI DEPOSITO PROVVISORIO DEI 3/10 DEL CAPITALE**

Cod. Dip. N. progressivo  
 32

Luogo: MILANO Data: 1/4/2003

SOCIETA' COSTITUENDA: HACKING TEAM  
 Denominazione o Ragione Sociale

SCOPO SOCIALE: SICUREZZA INFORMATICA  
 Denominazione o Ragione Sociale

IL SIGNOR BEDESCHI VALERIANO  
 Cognome e nome

VIA S. PIETRO ALL'ORTO  
 Sigla

VIA TRIANO 18 - MILANO  
 Residenza e indirizzo


ha versato presso le nostre Casse, per conto dei soci sottoscrittori della suddetta Società, la somma sottoindicata, rappresentante i TRE DECIMI del capitale suddetto.

AI SENSI DELL'ART.  2329 C.C. - Per la costituzione di Società per Azioni  
 2464 C.C. - Per la costituzione di Società in Accomandita per Azioni  
 2475 C.C. - Per la costituzione di Società a Responsabilità Limitata

ELENCO DEI SOCI SOTTOSCRITTORI:

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	INDIRIZZO (Città e Via)	IMPORTO 3/10
BEDESCHI VALERIANO	MILANO 20/3/1972	VIA TRIANO 18 - MILANO	2.970
BEDESCHI BEATRICE	MILANO 19/6/1982	VIA TRIANO 18 - MILANO	30
Ammontare complessivo versato (dicomi) Euro TRE MILA			Totale € 3.000

Il sottoscritto prende atto ed accetta che:  
 Art. 1 - Al fine della restituzione delle somme depositate, deve altresì essere proposta all'Ufficio del Conciliatore della Circondaria del Tribunale competente, affidata in data recente e comunicata con antecedente ai soci sottoscrittori, la presente che non è stato scritto né depositata alcun atto relativo alla società che si doveva costituire.  
 Art. 2 - In caso di mancata costituzione della società, deve altresì essere proposta all'Ufficio del Conciliatore della Circondaria del Tribunale competente, affidata in data recente e comunicata con antecedente ai soci sottoscrittori, la presente che non è stato scritto né depositata alcun atto relativo alla società che si doveva costituire.  
 Art. 3 - In caso di mancata costituzione della società, deve altresì essere proposta all'Ufficio del Conciliatore della Circondaria del Tribunale competente, affidata in data recente e comunicata con antecedente ai soci sottoscrittori, la presente che non è stato scritto né depositata alcun atto relativo alla società che si doveva costituire.  
 Art. 4 - In caso di mancata costituzione della società, deve altresì essere proposta all'Ufficio del Conciliatore della Circondaria del Tribunale competente, affidata in data recente e comunicata con antecedente ai soci sottoscrittori, la presente che non è stato scritto né depositata alcun atto relativo alla società che si doveva costituire.  
 Art. 5 - In caso di mancata costituzione della società, deve altresì essere proposta all'Ufficio del Conciliatore della Circondaria del Tribunale competente, affidata in data recente e comunicata con antecedente ai soci sottoscrittori, la presente che non è stato scritto né depositata alcun atto relativo alla società che si doveva costituire.

DoM. CAPACCIONI VIA PORCELO DELLA ROCCA 16  


2 - COPIA PER IL VERSANTE



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,  
MUNITO DELLE FIRME PRESCRITTE DALLA LEGGE,  
COMPOSTA DI MEZZO

FOGLIO

SI RILASCIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE

CUGGIONO 16 APR 2003



Registro delle Imprese  
Archivio nazionale documenti

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura  
di MILANO



Ai sensi dell'art. 24 DPR 581/95 si rilascia copia del documento, protocollato al Registro delle Imprese MI/RI/PRA/2003/000075095 in data 17/04/2003 e se ne attesta la conformita' alle registrazioni eseguite nell'archivio informatico del Registro Imprese.

N. Pagine in copia: 10

Milano, 27/11/2014

Il Conservatore

M. G. PARISE

**DIRITTI DI SEGRETERIA  
CCIAA MILANO**



N. 159667  
EURO 3,00

CAMERA DI  
COMMERCIO  
MILANO

**DIRITTI DI SEGRETERIA  
CCIAA MILANO**



N. 159666  
EURO 3,00

CAMERA DI  
COMMERCIO  
MILANO

